
Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione e la gestione di Campus estivi, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria. Periodo: 2025-2029

Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 18.02.2025, n 40

Sommario

A)	Stato del documento	4
B)	Finalità	4
B.1)	Premessa	4
B.2)	Scopo specifico dell'Avviso	5
C)	Obiettivi	5
C.1)	Obiettivi generali	5
C.2)	Standard minimi di servizio	6
D)	Requisiti di partecipazione.....	7
D.1)	Enti del Terzo Settore Ammessi.....	7
D.2)	Requisiti minimi di partecipazione	8
E)	Fasi e tempi del procedimento.....	9
E.1)	Fasi del procedimento.....	9
E.2)	Responsabilità del procedimento	9
E.3)	Selezione dei soggetti.....	10
E.3.1)	Modalità di partecipazione	10
E.3.2)	Chiarimenti	10
E.3.3)	Istruttoria preliminare	10
E.3.4)	Criteri selettivi	11
E.3.5)	Commissione di valutazione	14
E.3.6)	Svolgimento delle operazioni	15
E.4)	Attività di co-progettazione.....	15
E.5)	Convenzione.....	15
F)	Risorse	18
F.1)	Risorse finanziarie	18
F.2)	Risorse immobiliari	18
F.3)	Altre risorse	18
G)	Verifiche e controlli	19
G.1)	Controlli sui requisiti.....	19
G.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	19
G.3)	Cause di risoluzione	19
H)	Trattamento dei dati personali	20
H.1)	Trattamento per la procedura di co-progettazione.....	20

H.2) Trattamento dei dati nell'attuazione	20
I) Appendice normativa	22
I.1) Inquadramento.....	22
I.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione	24

A) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	19/02/2025	Prima emissione	Tutte

B) Finalità

B.1) Premessa

I Centri Estivi comunali costituiscono una iniziativa consolidata dell'Amministrazione Comunale che viene incontro ai bisogni di svago, riposo e accudimento dei bambini quando, terminate le attività scolastiche, restano sul territorio prima e dopo le vacanze con le proprie famiglie. La necessità dei genitori di organizzare per i propri figli periodi anche lunghi di custodia educativamente qualificata a fronte di possibilità di assentarsi dal lavoro molto più limitate, trova in questo servizio comunale una valida proposta educativa, di socializzazione e apprendimento e allo stesso tempo offre opportunità di arricchimento e crescita personale.

Negli ultimi anni, l'assegnazione al Comune di Rho di considerevoli risorse nazionali, europee e regionali (PNRR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e Fondo Sociale Europeo FSE+), ha innescato importanti processi di cambiamento, tuttora in atto, per la riqualificazione urbana e lo sviluppo di iniziative volte a stimolare il senso di appartenenza e di comunità della città di Rho, attraverso attività educative, formative, socioculturali, sportive e di accompagnamento sociale dei suoi abitanti.

All'interno di questo dinamico contesto, l'Amministrazione comunale ha avviato un percorso di ripensamento delle politiche educative a favore dei minori e dei giovani che, nel processo continuo di costruzione di una comunità educante sempre più coesa ed attenta, coinvolga le energie generative e le competenze degli enti del Terzo Settore attraverso lo strumento della co-progettazione ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del decreto legislativo. n. 117/2017.

Rientrano a pieno titolo in questo percorso di ripensamento e riprogettazione anche le attività estive a favore di minori, che nei prossimi anni potranno svolgersi all'interno di edifici scolastici riqualificati in contesti innovativi. Si pensi ad esempio alle opportunità e alle reti di servizi offerte dall'attuazione delle azioni materiali ed immateriali previste dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la rigenerazione urbana" del Comune di Rho, approvata da Regione Lombardia, che interessa la frazione di Lucernate e i quartieri di San Michele e San Martino. Oppure alla realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare la scuola primaria Sante Zennaro nella frazione di Terrazzano, con una superficie di 1.370 mq su un unico livello, adeguato alle nuove esigenze didattiche, alla fruizione degli spazi esterni, ai requisiti progettuali più attuali, alle norme di sicurezza ed alle norme di contenimento energetico vigenti.

Per valorizzare appieno l'apporto che i soggetti privati selezionati saranno in grado di offrire in termini di competenze tecniche, organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità ideative e progettuali degli interventi, l'Amministrazione intende organizzare attività di campus estivi che non rientrano nel perimetro delle unità di offerta sociali per minori "Centro Ricreativo Diurno (CRD)", definite dalla DGR n. 11496 del 27/3/2010 in merito ai requisiti di esercizio e regolate dalle indicazioni operative del Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale del 12 febbraio 2010 n. 1254.

Si incoraggia così la presentazione di progettualità di più ampio respiro, svincolate dai requisiti strutturali, organizzativi-gestionali e di qualificazione del personale socioeducativo, a volte stringenti, imposti dalla normativa regionale, pur fissando degli standard minimi di erogazione del servizio considerati irrinunciabili per salvaguardare le finalità di interesse pubblico.

Con deliberazione di Giunta comunale del 18 febbraio 2025 n. 40, è stato approvato il documento *“Linee di indirizzo per la co-progettazione e gestione di campus estivi, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell’Infanzia e Primaria. Periodo: 2025-2029”*.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell’Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

B.2) Scopo specifico dell’Avviso

Scopo principale di questo documento è selezionare un Ente del Terzo Settore (ETS) con cui co-progettare e realizzare la gestione di attività educative e ricreative, da svolgersi durante il periodo di interruzione delle attività didattiche degli anni 2025-2029, destinate ai residenti nel Comune di Rho, frequentanti una scuola dell’infanzia o una scuola primaria.

I campus estivi dovranno essere organizzati in due moduli distinti, destinati rispettivamente ai bambini della scuola dell’Infanzia e a quelli della scuola primaria, in considerazione dei diversi bisogni delle fasce di età coinvolte.

Il Comune di Rho metterà a disposizione dell’ente gestore, a titolo gratuito, i plessi scolastici ritenuti più idonei allo svolgimento delle attività co-progettate.

L’individuazione dell’Ente del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione comunale con la citata deliberazione di Giunta comunale del 18 febbraio 2025 n. 40.

La Convenzione, che sarà stipulata con l’Ente individuato dal presente avviso e con cui si procederà alla co-progettazione, avrà durata di 5 anni a partire dalla data dell’entrata in vigore della medesima, con termine a conclusione delle attività estive del 2029.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell’Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

Nel rispetto dei recenti orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, questo avviso non è volto ad instaurare un rapporto contrattuale ma è finalizzato, attraverso l’individuazione di un soggetto gestore, a dare risposte concrete ai bisogni di conciliazione delle famiglie dei tempi di cura e di lavoro durante la pausa estiva, offrendo opportunità qualificate di crescita e socializzazione ai minori coinvolti.

C) Obiettivi

C.1) Obiettivi generali

Il Comune di Rho intende perseguire, attraverso l’offerta pubblica di un servizio di campus estivo, i seguenti obiettivi generali, in collaborazione con l’ente gestore individuato attraverso il presente avviso di co-progettazione:

- a) supportare le famiglie rhodensi nei bisogni di conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro, durante i lunghi periodi di chiusura delle scuole;

- b) contrastare situazioni di povertà educativa, disagio sociale ed emarginazione, offrendo esperienze, proposte educative e di socializzazione qualificate, che, in un contesto ludico, possano favorire l'arricchimento e la crescita personale dei minori;
- c) garantire alle famiglie lavoratrici un servizio pubblico di supporto continuativo, che copra quasi tutto il periodo di chiusura delle scuole (fatte salve le due settimane centrali di agosto) a costi contenuti stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- d) favorire l'attivazione di una rete di soggetti che collaborino per l'offerta di attività educative per minori qualificate e tra loro diversificate, con l'intento di costruire una comunità educante sempre più coesa ed attenta ai bisogni emergenti e alle opportunità offerte dai processi di riqualificazione del tessuto urbano e sociali attualmente in atto;
- e) promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze, garantendo l'accoglienza e l'attenzione ai minori con bisogni educativi speciali e incoraggiando lo sviluppo di progettualità sempre più personalizzate rispetto ai bisogni.

Nell'ambito di questa cornice di obiettivi generali, le attività specifiche verranno declinate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di co-progettazione attivato con questo Avviso, approfittando dell'apporto che i soggetti selezionati saranno in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

C.2) Standard minimi di servizio

In relazione agli obiettivi generali posti a fondamento della presente procedura di co-progettazione, all'ETS individuato verrà chiesto di considerare nella proposta progettuale i seguenti standard minimi di servizio:

- a) realizzazione di campus estivi per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria (indicativamente di età compresa tra i 3 e gli 11 anni), residenti nel Comune di Rho, presso i locali delle seguenti scuole:

Anno 2025

Scuola dell'Infanzia Pascoli, di via S. Martino 6, Rho - Istituto comprensivo Ezio Franceschini

Scuola primaria E. Franceschini, di via Tevere 13, Rho - Istituto comprensivo Ezio Franceschini

Anni 2026 – 2027 – 2028 - 2029:

Scuola dell'Infanzia Pascoli, di via S. Martino 6, Rho - Istituto comprensivo Franceschini

Nuova scuola primaria "Sante Zennaro" di via Dalmazia 13, Rho - Istituto comprensivo Tommaso Grossi. È possibile consultare il progetto esecutivo, la Relazione generale e la Relazione specialistica opere edili, a questo link: [Progetto esecutivo-Relazione generale e specialistica opere edili \(1\).pdf](#)

Le sedi potranno subire variazioni di anno in anno, soprattutto in caso di lavori di manutenzione che renderanno necessaria una sede alternativa o integrativa.

- b) apertura nei mesi di giugno, luglio, agosto (ad esclusione delle due settimane centrali) e settembre, nei periodi in cui sono interrotte le attività scolastiche. Il calendario di apertura sarà definito ogni anno, in coerenza con il calendario scolastico;

- c) apertura per almeno 8 ore giornaliere, ovvero dalle 8 alle 16, con possibilità su richiesta di attivare un pre e post campus;
- d) garanzia di accoglienza di minori con bisogni educativi speciali (disabili certificati ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, minori con disturbi comportamentali, minori in situazione di fragilità socio/economica segnalati dai servizi sociali comunali) con eventuale predisposizione di un progetto di assistenza e/o educativo personalizzato;
- e) raccolta delle iscrizioni per entrambi i campus con modalità on-line, predisposizione della graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti dal Regolamento comunale, e gestione dei rapporti con l'utenza;
- f) riscossione delle tariffe poste a carico dell'utenza, secondo il sistema tariffario stabilito dalla Giunta comunale, che prevede una differenziazione sulla base dell'Isee di appartenenza della famiglia richiedente;
- g) organizzazione di almeno una gita e di almeno un'uscita in piscina settimanale per i bambini della scuola primaria con organizzazione e trasporto a carico dell'ETS;
- h) organizzazione di almeno una gita settimanale per i bambini della scuola dell'Infanzia con organizzazione e trasporto a carico dell'ETS;
- i) impiego di personale volontario in affiancamento al personale educativo, con formazione ed esperienza adeguata, nella misura massima del 40% di tutto il personale impiegato nel servizio.
- j) vigilanza e pulizia quotidiana degli spazi concessi in uso e restituzione degli stessi nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione.

D) Requisiti di partecipazione

D.1) Enti del Terzo Settore Ammessi

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali.

Fra gli ETS ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'ETS deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso anche di questi requisiti di carattere generale:

- A. requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dall'art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- B. non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Rho da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Nel caso in cui gli Enti del Terzo Settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, ogni ente del terzo settore deve possedere i requisiti generali richiesti da questo paragrafo.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la forma con cui enti del terzo settore intendono partecipare sia il consorzio.

Sono esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione:

- le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

D.2) Requisiti minimi di partecipazione

Possono partecipare alla co-progettazione gli ETS, ad esclusione delle imprese sociali, disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali: *organizzazioni di volontariato associazioni di promozione sociale, enti filantropici, [...] incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalla società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ad esclusione delle imprese sociali, iscritti nel registro nazionale unico del Terzo Settore.*

Sarà considerata equivalente l'iscrizione ai registri provinciali e regionali relativi alle differenti tipologie degli enti del Terzo Settore sopraelencati.

I soggetti ammessi alla procedura di co-progettazione dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di ordine generale

- a. Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n.36 (impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), aggiornato con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 109.
- b. tutto il personale impiegato nelle attività ricreative estive non deve aver riportato condanne /non deve aver patteggiato con riferimento alla legge 38/2006 e con riferimento ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del Codice penale;

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, dovranno essere rese dal legale rappresentante del candidato, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

Requisiti di capacità economico- finanziaria:

- c. aver realizzato negli ultimi tre anni (2022, 2023 e 2024) attività educative e ricreative estive rivolte a minori di età 3-11 anni, per un valore medio annuale pari a 125.000,00 mila euro;
 - il requisito è comprovato con autodichiarazione nella fase di presentazione del progetto e si riferisce alla realizzazione di attività gestite mediante forme di

concessione, appalto o co-progettazione oppure a forme di attività realizzate in proprio;

- il calcolo del valore medio annuale si ottiene sommando il valore delle attività realizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, diviso tre.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, i requisiti minimi di partecipazione sono posseduti dal raggruppamento / partenariato nel loro complesso. Tale regola vale anche per la forma consortile.

Questo significa che i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti sono raggiunti sommando i requisiti apportati da ciascun ente del terzo settore. Tuttavia, l'ente individuato quale Capofila dovrà detenere almeno un terzo dei requisiti in termini di valore. Nel caso di forma consortile non è prevista alcuna quota minima.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti:

Prima fase:

- I. Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
- II. Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- III. Selezione dei soggetti;

Seconda fase:

- I. Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- II. Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

Terza fase:

- I. Sottoscrizione della convenzione ed avvio degli interventi.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*», la prima fase sarà finalizzata alla selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

La terza fase è naturalmente subordinata alla positiva conclusione della seconda. Pertanto, la terza fase non è obbligatoria e vincolante per le parti (Comune ed ETS) potendo il procedimento concludersi senza che si giunga alla sottoscrizione della convenzione.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi per l'Educazione e i per Giovani, dott.ssa Emanuela Antonazzo.

E.3) Selezione dei soggetti

E.3.1) Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il **18 marzo 2025 alle ore 12.00**, con la seguente modalità:

spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso (Allegato A), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta utile all'applicazione dei criteri selettivi. Oltre al modulo, è necessario compilare il format progettuale sintetico (Allegato B) predisposto per questo specifico avviso.

In particolare, il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi. La proposta dovrà tenere conto delle azioni generali perseguite con il documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 18 febbraio 2025 n. 40.

È possibile chiedere un **sopralluogo** per visionare le sedi scolastiche individuate per il 2025 (plessi Pascoli e Franceschini) facendone richiesta via mail al Responsabile del procedimento entro il giorno **10 marzo 2025**. Il sopralluogo potrà essere svolto sino al termine di scadenza dell'Avviso.

E.3.2) Chiarimenti

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al Responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

posta elettronica certificata: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

posta elettronica ordinaria: emanuela.antonazzo@comune.rho.mi.it

telefono: 02 93332358 – 02 93332374

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti, entro e non oltre il giorno **14 marzo 2025**, indirizzando al Responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: emanuela.antonazzo@comune.rho.mi.it

	Scadenza Data	Paragrafo di riferimento
Richiesta sopralluogo	10 marzo 2025	E.3.1)
Richieste chiarimenti	14 marzo 2025	E.3.2)
Presentazione progetto	18 marzo 2025	E.3.1)

E.3.3) Istruttoria preliminare

Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verifica:

1. il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
2. il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione previsti da questo Avviso;
3. la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il Responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

E.3.4) Criteri selettivi

Per la selezione dell'ente con cui sviluppare la co-progettazione la Commissione di valutazione avrà a disposizione complessivamente 100 punti che saranno attribuiti alle proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

- A. qualità della proposta progettuale presentata: max 50 punti;
- B. costi delle attività proposte e/o servizi aggiuntivi: max 20 punti;
- C. esperienza negli interventi relativi ad attività ricreative/educative rivolte a minori frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria: max punti 30 punti.

Questi criteri generali sono ulteriormente specificati nei seguenti criteri selettivi:

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
A) qualità della proposta progettuale presentata	(a) qualità del progetto educativo, organizzativo e gestionale, anche con riferimento all'accoglienza dei bambini con bisogni educativi speciali.	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione del progetto in termini di approccio educativo, metodi e strumenti, rispetto agli obiettivi e alle finalità della co-progettazione	20
	(b) Valutazione del rapporto "figure di animazione, sociali, educative/bambino offerto"	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Tabellare (T) 1 figura ogni 15 bambini (o meno): punti 15 1 figura ogni 16-20 bambini: punti 12 1 figura ogni 21-22 bambini: punti 8 1 figura ogni 23-25 bambini: punti 4 superiore a 1 figura ogni 25: punti 0	15

* Le figure di animazione, sociali, educative da considerare per questo elemento di valutazione devono essere personale contrattualizzato, non volontario.

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(c) Innovatività e diversificazione delle attività proposte.	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Questo punto verrà valutato, considerando anche i rapporti di collaborazione/partnership sviluppate con altri enti pubblici e privati che colgano le opportunità offerte dai processi di riqualificazione in atto nella città di Rho.	5
	(d) numero di volontari di cui l'ente dispone per gli interventi, adeguatamente formati in relazione alle attività assegnate.	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Tabellare (T) Consistenza numerica dei volontari: da 1 a 5 volontari: punti 2 da 5 a 10 volontari: punti 4 da 11 a 15 volontari: punti 6 da 15 a 20 volontari: punti 8 oltre 20 volontari: punti 10	10
B) costi delle attività proposte e/o servizi aggiuntivi	(a) costo del personale e delle attività e prestazioni e che si intendono realizzare	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione dei costi delle attività che si intende realizzare nella co-progettazione. I costi devono essere espressi con adeguato dettaglio delle diverse componenti. Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della congruità e coerenza dei costi proposti con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione Il costo del personale deve essere coerente con quanto previsto dal Contratto Nazionale di categoria.	5

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(b) risorse aggiuntive, intese come risorse di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto a titolo del co-finanziamento	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Capacità di assicurare risorse aggiuntive non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto B, in relazione alle attività di co-progettazione Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	5
	(c) risorse aggiuntive, intese come risorse umane che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto a titolo di co-finanziamento	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Capacità di assicurare risorse aggiuntive (ad esempio professionisti ed esperti) non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto B, in relazione alle attività di co-progettazione Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	10
C) esperienza negli interventi relativi ad attività ricreative/educative rivolte a minori frequentanti la scuola dell'infanzia	(a) esperienze innovative pregresse	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle esperienze pregresse, eccedenti quelle richieste per la partecipazione	15

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
e primaria	(b) Enti ed organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente in rete, che dimostrino il radicamento nel territorio di interesse e la concreta attitudine ad operare in rete per sviluppare alleanze educative	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Rapporti di collaborazione partnership già sviluppati con altri enti pubblici e privati che offrono attività educative	15

Tabella 1 - Criteri di attribuzione dei punteggi

Il complesso dei punteggi sulle componenti qualitative (A e C) ammonta a 80 punti.

Il complesso dei punteggi sulle componenti economiche (B) è pari 20 punti.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto specificamente richiesto.

Metodo per i criteri T (tabellari): punteggio assoluto attribuito in funzione dello specifico valore raggiunto dall’offerta.

Metodo per i criteri D (discrezionali): aggregativo-compensatore, attribuendo i relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli commissari. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, e moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

I commissari attribuiranno i coefficienti sulla base di questo metodo:

Descrittore	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che adeguato	0,7
Adeguato	0,6
Non adeguato	0,5
Scarso	0,4

Tabella 2 -Coefficienti descrittori

E.3.5) Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della co-progettazione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

E.3.6) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della proposta progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

Verrà quindi predisposta la graduatoria in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso, e pubblicata sul sito dell'ente.

Sarà selezionato ed invitato ai tavoli di co-progettazione il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo, con un minimo di 60 punti complessivi.

A parità di punteggio complessivo sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A e B.

In caso di ulteriore parità, sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

E.4) Attività di co-progettazione

Concluse le operazioni di selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione, il RUP avvierà la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento il progetto selezionato, sarà avviata la valutazione e discussione critica in una o più sedute, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho.

Il primo tavolo di co-progettazione è programmato per il **25 marzo 2025**.

Saranno quindi definiti, congiuntamente con il soggetto individuato, il progetto finale degli interventi e gli aspetti esecutivi, nel rispetto del limite di finanziamento erogabile indicato in questo Avviso.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

E.5) Convenzione

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali», la terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- a) OGGETTO
- b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- c) DURATA

- d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- e) FORMAZIONE
- f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- g) IMPEGNI DEL COMUNE
- h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- j) INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE
- k) CAUZIONE
- l) CONTROVERSIE
- m)CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i 5 anni.

La cauzione definitiva che il soggetto dovrà effettivamente prestare sarà calcolata a seguito della fase di progettazione, in proporzione alla durata e al valore effettivo delle risorse pubbliche messe a disposizione. Queste potrebbero essere incrementate nel corso del quinquennio per un massimo del 30%, in ragione della necessità di accogliere l'iscrizione di un numero superiore di bambini con disabilità che necessitano di particolare assistenza educativa.

Nello sviluppo dei contenuti della convenzione si terrà conto delle indicazioni offerte dalle Linee guida regionali che prevedono che la convenzione contenga:

- a) la durata del partenariato;
- b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla PA e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- d) le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- e) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- f) la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) per come risultante dagli atti della procedura;
- g) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- h) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- i) la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

Il Comune di Rho si impegna a:

- a) mettere a disposizione, a titolo gratuito, le sedi scolastiche ritenute più idonee allo svolgimento delle attività co-progettate;
- b) mettere a disposizione risorse economiche per un totale di 250.000,00 euro annue, corrispondente a complessivi 1.250.000,00 euro per tutta la durata dell'accordo, quali

- contributi espressamente destinati ad Enti del Terzo Settore per l'attuazione del progetto definitivo, compresa l'assistenza socioeducativa a favore dei bambini disabili;
- c) garantire il servizio mensa ai bambini iscritti e al personale impiegato, attraverso il contratto di appalto stipulato per il servizio di refezione scolastica;
 - d) garantire l'accesso gratuito alla piscina comunale del Centro Sportivo "Molinello" di Rho per tutti gli iscritti e per tutto il periodo di apertura delle attività.
 - e) provvedere alla supervisione dei Campus, effettuando sopralluoghi e acquisendo la documentazione prodotta dal soggetto gestore ai fini delle normali attività di monitoraggio, rendicontazione.

L'ente gestore delle attività si impegna a:

- a) realizzare campus estivi per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria (indicativamente di età compresa tra i 3 e gli 11 anni), residenti nel Comune di Rho, presso gli spazi di volta in volta messi a disposizione dall'Amministrazione;
- b) garantire l'apertura nei mesi di giugno, luglio, agosto (ad esclusione delle due settimane centrali) e settembre, coerentemente con il calendario scolastico;
- c) garantire l'apertura per almeno 8 ore giornaliere, ovvero dalle 8 alle 16, con possibilità su richiesta di attivare un pre e post campus;
- d) garantire l'accoglienza di minori con bisogni educativi speciali (disabili certificati ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, minori stranieri, con disturbi comportamentali, minori in situazione di fragilità socio/economica segnalati dai servizi sociali comunali) con eventuale predisposizione di un progetto di assistenza e/o educativo personalizzato;
- e) raccogliere le iscrizioni per entrambi i campus con modalità on-line, predisporre la graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti dal Regolamento comunale, e gestire i rapporti con l'utenza;
- f) riscuotere le tariffe poste a carico dell'utenza, secondo il sistema tariffario stabilito dalla Giunta comunale;
- g) organizzare almeno una gita e un'uscita in piscina settimanale per i bambini della scuola primaria con organizzazione e trasporto costo a carico dell'ETS;
- h) organizzare almeno una gita settimanale per i bambini della scuola dell'Infanzia con organizzazione e trasporto costo a carico dell'ETS;
- i) impiegare personale volontario in affiancamento al personale educativo, con formazione ed esperienza adeguata, nella misura massima del 30% di tutto il personale impiegato nel servizio;
- j) garantire la vigilanza e la pulizia quotidiana degli spazi concessi in uso e restituzione degli stessi nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
- k) assumersi la responsabilità della sicurezza e della incolumità del proprio personale sollevando l'Amministrazione comunale e scolastica da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'effettuazione del servizio. L'ente gestore dovrà pertanto impegnarsi a stipulare idonea copertura assicurativa RCT per danni arrecati a cose o persone durante l'esecuzione del servizio e comunque a garanzia di tutti i danni eventualmente occorribili a utenti, terzi, operatori.

Copie di tali polizze dovranno essere trasmesse all'Unità operativa Istruzione – Area 2 - prima della sottoscrizione della Convenzione.

F) Risorse

F.1) Risorse finanziarie

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione risorse economiche per un totale di 250.000,00 euro annue, corrispondente a complessivi 1.250.000,00 euro per tutta la durata dell'accordo, quali contributi espressamente destinati ad Enti del Terzo Settore per l'attuazione di tutte le attività definite con la presente co-progettazione, compresa l'assistenza socioeducativa a favore dei bambini disabili. Alla luce dell'esperienza maturata con la realizzazione dei centri estivi comunali negli anni passati, queste risorse dovrebbero consentire complessivamente l'accoglienza di circa 130 bambini della scuola dell'Infanzia e 130 bambini della scuola primaria.

In considerazione della natura compensativa e non corrispettiva del contributo, l'importo sopra riportato viene erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dalla Convenzione solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dall'ETS e rientranti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti voci di costo:

spese per il personale

spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto

spese di gestione (es. pulizia locali)

materiali di consumo

Le risorse comunali messe a disposizione sono assicurate per la maggior parte con fondi di bilancio, ma anche con fondi erogati dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia destinati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minorenni.

F.2) Risorse immobiliari

Per la realizzazione dell'azione, il Comune di Rho metterà a disposizione, in accordo con il Dirigente scolastico di riferimento, due plessi scolastici (una scuola dell'infanzia e una scuola primaria) durante il periodo estivo a seguito della sospensione delle attività didattiche.

Sebbene le Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione prevedano che sia ricostruito il valore d'uso del bene*, per questa specifica procedura non appare significativo determinarlo in quanto gli immobili verranno concessi solo per un periodo dell'anno e quindi non ad uso esclusivo.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare sarà comunque messa a disposizione gratuitamente, senza oneri, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.

F.3) Altre risorse

Il Comune cofinanzierà il progetto attraverso le seguenti ulteriori risorse:

* Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, vengono indicati gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive al di là di chi sia il soggetto che ne sosterrà effettivamente il costo.

- servizio mensa per gli utenti e gli educatori dei campus estivi, che verrà garantito dalla ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, con costi annui stimati in 45.000,00 euro;
- ingressi in piscina gratuiti, per tutti gli utenti e per tutto il periodo di apertura dei campus, presso la piscina scoperta del Centro sportivo "Molinello" di via Trecate 52 a Rho.

Infine, le famiglie iscritte comparteciperanno ai costi del servizio versando una quota di iscrizione definita dalla Giunta comunale con un sistema tariffario calibrato sulla base della fascia Isee di appartenenza, che verrà trattenuta dall'ETS. Nell'anno 2024, le entrate da utenza sono state pari a circa 124.000 euro. La Giunta comunale si riserva la facoltà di modificare le quote di iscrizione ai Campus durante l'intero periodo di durata della Convenzione.

Il Comune di Rho rimborserà le spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto, al netto delle entrate da compartecipazione trattenute, fino ad un massimo di 250.000,00 euro all'anno, per un importo complessivo sul periodo 2025-2029 di 1.250.000,00 euro.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, gli Enti del Terzo Settore metteranno a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, individuate nella proposta progettuale.

G) Verifiche e controlli

G.1) Controlli sui requisiti

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione (prima fase), co-progettazione (seconda fase) e stipulazione della convenzione (terza fase).

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la co-progettazione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

G.2) Aggiornamento delle informazioni.

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro unico nazionale.

G.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- a) il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo D);
- b) la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- c) la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;

- d) fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'ente interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

H) Trattamento dei dati personali

H.1) Trattamento per la procedura di co-progettazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- a) il personale comunale implicato nel procedimento;
- b) gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- c) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- d) altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

H.2) Trattamento dei dati nell'attuazione

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;

- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- g) Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

I) Appendice normativa

I.1) Inquadramento

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

”1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione.

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e l'allora vigente Codice dei Contratti ex decreto legislativo 50/2016.

Si legge nella motivazione della decisione: «Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l'art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...).

Il nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36/2023, rappresenta un chiaro passo verso nuove modalità di attuazione dell'azione amministrativa. Nello specifico, l'articolo 6 stabilisce che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”*.

L'apertura del nuovo codice verso i rapporti con il Terzo Settore dirama le tensioni applicative preesistenti tra il vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) e il Codice del Terzo Settore

(d.lgs 117/2017). Le interpretazioni tra i due codici sono state oggetto di grande dibattito: in particolare, nel 2018 il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2052 su richiesta dell'ANAC, riguardo la normativa applicabile ai contratti pubblici alla luce dei nuovi codici. Il CdS ha concluso che, nel rispetto delle norme europee in tema di concorrenza, alle procedure di affidamento dei servizi sociali previste dal Codice del Terzo settore non sono applicabili le disposizioni del Codice dei contratti pubblici quando prive di carattere selettivo – quindi non tese all'affidamento del servizio, come nel caso dell'accreditamento – o quando sono offerte in forma integralmente gratuita – in questo caso è prevedibile un rimborso spese di natura specifica e non forfettaria. Al contrario, la concorrenza deve essere tutelata se il servizio è svolto in forma onerosa, la quale ricorre anche quando il rimborso spese previsto è di tipo forfettario. Un passaggio fondamentale del parere in questione è quello in cui il Consiglio di Stato specifica che, in caso di ricorso a modalità di affidamento escluse dal Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione affidataria deve puntualmente specificare le motivazioni di tale scelta. Questa posizione del CdS mostra, chiaramente, come sia preferito il ricorso al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle norme europee sulla concorrenza.

Le sollecitazioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza 131/2020 sono state accolte di fatto dal nuovo Codice, che all'articolo 6 ribadisce come principio di carattere generale la separazione tra disciplina dei contratti pubblici e gli strumenti individuati dal Codice del Terzo settore.

Il successivo articolo 7 ribadisce l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni quando al comma 1 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea".

Entrambi gli articoli, quindi, delineano la chiara possibilità per le pubbliche amministrazioni di favorire modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore.

I modelli organizzativi dell'amministrazione condivisa devono essere applicati nel rispetto dei principi amministrativi del pari trattamento, della trasparenza e del principio del risultato. L'articolo 6 introduce il principio del risultato, il quale viene disciplinato all'articolo 1 del nuovo codice. Il comma 3 delimita l'applicazione di tale principio ai contratti pubblici, escludendolo quindi dall'ambito dell'amministrazione condivisa. Tuttavia, il comma 4 stabilisce che il principio del risultato è il criterio attraverso cui si esercita il potere discrezionale per l'individuazione della regola da applicare ai casi concreti. In questo senso, il principio del risultato opererebbe nell'ambito dell'esercizio creativo dell'autonomia amministrativa per il perseguimento degli interessi sociali.

I.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- a) la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- b) la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di "specifici progetti";
- c) la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non

specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

- d) ogni ente pubblico, dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- a) finalità del procedimento;
- b) oggetto del procedimento;
- c) durata del partenariato;
- d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- h) conclusione del procedimento.

È chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

Rho, febbraio 2025

IL DIRETTORE

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Francesco Reina^{*}

^{*} Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA